

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

CIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **FERRERI PIETRO**

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Disposizioni relative alla tenuta di San Rossore (Pisa) e alla Villa Rosebery in Napoli. (2437)	1271
PRESIDENTE	1271, 1272, 1273
CASTELLI, <i>Relatore</i>	1271
RAFFAELLI	1272
PIERACCINI	1273
BERLOFFA	1273
FALETRA	1273
BOZZI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1273
Disegno di legge (Seguito della discussione):	
Ordinamento delle carriere e statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. (2419) .	1276
PRESIDENTE	1276, 1277, 1278, 1280, 1283, 1284, 1286, 1288, 1290, 1291, 1293
GENNAI TONIETTI, <i>Relatore</i>	1277, 1279, 1283, 1284, 1286, 1287, 1292, 1293
PIERACCINI	1276, 1279, 1291, 1292
CAPPUGI	1276, 1278, 1279, 1280, 1282, 1284, 1287, 1288
BOZZI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1277, 1280, 1283, 1284, 1286, 1288, 1290, 1293
CAVALLARO NICOLA	1279, 1283
DE MARTINO CARMINE	1279, 1283, 1285, 1286, 1293
GEREMIA	1279
CASTELLI	1280, 1283, 1293
CAIATI	1283, 1286, 1288
ASSENNATO	1284
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1293

La seduta comincia alle 9,40.

TURNATURI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Disposizioni relative alla tenuta di San Rossore (Pisa) e alla Villa Rosebery in Napoli. (2437).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni relative alla tenuta di San Rossore (Pisa) e alla Villa Rosebery in Napoli ».

Il relatore, onorevole Castelli, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CASTELLI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, in relazione all'articolo 84, comma 3° della Costituzione, il quale dispone che la dotazione e l'assegno personale del Presidente della Repubblica siano stabiliti per legge, la legge 9 agosto 1948, n. 1077, stabilisce, all'articolo 1, che la dotazione del Presidente della Repubblica è costituita dal Palazzo del Quirinale e annessi e dalla tenuta di Castelporziano, esclusi i terreni in atto affittati. Dotazione evidentemente modesta. Quando la legge fu discussa, la prima Commissione rilevava che tale sobrietà nella dotazione era in relazione alla austerità che si intendeva conferire, anche per questa via, all'istituto della Presidenza della Repubblica. Concetto certamente non discutibile: la sobrietà, però, deve andare di pari passo con le esigenze di rappresentanza che, nel frattempo, si sono notevolmente accresciute, in relazione al pre-

stigio dell'Istituto, che pure è notevolmente aumentato, e con l'attività che si è venuta viepiù accrescendo in questi anni, con ritmo sempre più intenso.

Ecco, quindi, l'opportunità di integrare la dotazione iniziale con l'assegnazione della Villa Rosebery, in Napoli, che è di fatto già usufruita dal Presidente della Repubblica come residenza estiva, e, soprattutto, della tenuta di San Rossore che, come tutti sanno, già apparteneva alla dotazione della cessata Corona.

Credo possa essere interessante conoscere alcuni dati sulla consistenza della tenuta di San Rossore e, in modo particolare, su quella zona che, nella piantina allegata al provvedimento, è indicata come zona A. La zona A è attualmente costituita da 2.939 ettari di terreno boschivo, da 662 ettari di terreno produttivo e da 15 ettari di terreno sterile. Inoltre, si hanno terre a prato per 291 ettari, della parte produttiva sono attualmente gestiti a conduzione diretta dall'amministrazione del demanio 151 ettari, mentre 21 poderi sono dati a mezzadria. La gestione ha dato in questi anni passati risultati notevoli, anche dal punto di vista economico: si è partiti da un avanzo di gestione, nell'annata 1948-49, di 79 milioni, per arrivare, nel 1950-51, a 129 milioni, per scendere leggermente, nel 1954-55, a 94 milioni. Da notare, anche, che le scorte vive, che nel 1948 erano appena del valore di 10 milioni, sono arrivate oggi a 55 milioni, le scorte morte, che, nel 1948, erano valutabili a 5 milioni, sono arrivate, nel 1955, a 45 milioni.

Del resto, le benemerienze della gestione demaniale sono state anche riconosciute, per il settore boschivo, dalla concessione della medaglia d'oro al merito silvano.

Sono stati presentati da alcuni colleghi degli emendamenti a questo disegno di legge, su di essi ci sarebbe da dire qualche cosa nel merito, specialmente là dove si arriva a chiedere la destinazione della tenuta a parco nazionale, destinazione che equivarrebbe, a dare in dotazione alla Presidenza della Repubblica pressoché niente, ove si tenga presente che i parchi nazionali sono gestiti dall'azienda demaniale delle foreste.

Ma vorrei rilevare sostanzialmente che, se questo disegno di legge presenta un difetto, giustificabile del resto dall'intenzione di voler sistemare con esso tutta la tenuta di San Rossore, è proprio quello di provvedere contestualmente a due diverse destinazioni, una per la zona A, e l'altra per la zona B, che dovrebbe essere assegnata all'Ente Maremma. Ora, a me sembra che la stessa razionalità del

provvedimento, che mira essenzialmente all'integrazione della dotazione presidenziale, possa indurre a proporre — e penso che il Governo sia d'accordo — di stralciare l'articolo 3, sostanzialmente in un disegno di legge *bis*, che potrà essere, pure in questa sede, ma in un secondo tempo, esaminato e discusso; così la finalità peculiare che la legge vuole realizzare non vorrebbe a confondersi con altri problemi, che è meglio discutere a parte.

Esprimo, perciò, parere pienamente favorevole all'approvazione di questo disegno di legge e mi auguro, anzi, che esso possa essere approvato all'unanimità dalla nostra Commissione, unanimità che suonerebbe come doveroso omaggio alla più alta magistratura dello Stato e all'uomo che oggi tanto degnamente la impersona.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RAFFAELLI. In linea di massima siamo d'accordo con le considerazioni svolte dall'onorevole relatore. Circa l'emendamento da me presentato all'articolo 1, ritengo necessario chiarire che esso non si propone di contrastare con lo scopo del disegno di legge, ma semplicemente caratterizzare e proteggere la tenuta di San Rossore sotto il profilo paesistico, scientifico, turistico. A seguito, però, delle considerazioni illustrate dal relatore, con le quali concordo, dichiaro di ritirare l'emendamento.

A questo punto — data la proposta di stralcio dell'articolo 3 fatta dal relatore — non so se posso entrare nel merito di detto articolo 3. Mi limito, ad ogni modo, ad accennare brevemente ad alcune considerazioni, che potranno essere utili quando si passerà a discutere (se, come credo, la proposta dell'onorevole relatore verrà approvata dalla nostra Commissione) il nuovo disegno di legge nel quale si sostanzierà il contenuto dell'articolo 3. Numerosi enti — il comune di Pisa, l'Università, la Provincia — subito dopo la promulgazione della già citata legge del 1948, formularono varie proposte per una valorizzazione completa della tenuta di San Rossore. Nel 1954, poi, riassumendo le varie proposte, il comune di Pisa avanzò in tal senso una richiesta formale al Governo. Secondo tale richiesta, che fu mia, si tratterebbe, in sostanza, di autorizzare — sempre nell'ambito dell'approvazione di questo disegno di legge — l'alienazione gratuita agli enti locali — comune e provincia — della parte della tenuta riferentesi alla zona cosiddetta B, secondo i confini della nuova planimetria,

per essere destinata all'istruzione professionale e agricola. Questi motivi, comunque, verranno illustrati ed ampliati quando si entrerà nella discussione di merito, che si farà a suo tempo.

PIERACCINI. Il gruppo socialista dichiara di votare a favore di questo disegno di legge e a favore dello stralcio dell'articolo 3, come proposto dal relatore. Noi sappiamo che questo disegno di legge è utile e necessario, in quanto la dotazione della Presidenza della Repubblica non è certo adeguata alle reali esigenze. Desideriamo, inoltre, associarci formalmente alle parole di omaggio pronunciate dal relatore nei riguardi del Presidente della Repubblica.

FALETRA. Il gruppo comunista esprime il suo parere favorevole a questa legge e dichiara di votare conformemente. Le ragioni, che stanno alla base di questo provvedimento e che sono state così brillantemente illustrate dal relatore Castelli, ci trovano pienamente consenzienti. Il nostro gruppo si associa, altresì, all'omaggio, che il relatore e gli altri gruppi hanno voluto esprimere al Presidente della Repubblica, sia all'istituzione, che all'uomo che in questo momento così degnamente impersona la più alta magistratura dello Stato.

BERLOFFA. Il nostro gruppo, sentita la relazione dell'onorevole Castelli e le dichiarazioni del Governo, si dichiara favorevole ed esprime conforme parere per l'approvazione di questo disegno di legge, associandosi all'atto di deferenza nei riguardi del Presidente della Repubblica.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

BOZZI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Ringrazio l'onorevole relatore per la lucida relazione con la quale ha illustrato le ragioni che giustificano questo provvedimento. Il Governo, d'altra parte, vede con piacere che sulla sostanza di questo provvedimento vi è la unanimità di consensi da parte della Commissione.

Il relatore, peraltro, ha messo in evidenza un punto, che potrebbe essere considerato un difetto di impostazione, l'aver incluso, cioè, in questo disegno di legge, avente lo scopo precipuo di integrare la dotazione della Presidenza della Repubblica, un'assegnazione di natura diversa, precisamente quella della cosiddetta zona *B* della tenuta di San Rossore.

Di questo difetto di impostazione si rende conto il Governo, che pertanto si associa sen-

z'altro alla proposta procedura di stralcio dell'articolo 3. Se, d'altra parte, la Commissione accetta questa procedura, è inutile entrare nel merito di questo articolo, che sarà discusso, come provvedimento a sé stante, a suo tempo.

A seguito di riesame e di osservazioni fatte in forma ufficiosa, il Governo propone, poi, l'approvazione di una pianta, nella quale la zona *B*, cioè la zona che non viene trasferita alla dotazione della Presidenza della Repubblica, viene ampliata con due appezzamenti, che sono chiaramente indicati nella carta, uno dei quali è oggi in concessione all'università di Pisa, che lo ha destinato alla sua facoltà d'agricoltura.

Questa nuova cartina sostituirebbe, evidentemente, la cartina annessa al disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

La dotazione del Presidente della Repubblica, costituita con l'articolo 1 della legge 9 agosto 1948, n. 1077, è integrata con i seguenti beni:

a) Tenuta di San Rossore (Pisa) con le relative scorte vive e morte risultanti dai rispettivi inventari, esclusa la parte indicata con la lettera *B* nella planimetria allegata alla presente legge.

b) Complesso immobiliare denominato Villa Rosebery e relativo arredamento, sito in Napoli, alla via Ferdinando Russo, pervenuto allo Stato con atto di donazione del 7 dicembre 1932 approvato con regio decreto 19 gennaio 1933, n. 43.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'emendamento all'articolo 1 presentato e, poi, ritirato dall'onorevole Raffaelli:

« Sostituire il seguente testo alla lettera a):

« Tenuta di San Rossore (Pisa), che è costituita in Parco nazionale, secondo i limiti e i confini di cui alla planimetria allegata sotto la lettera *A* ».

Do lettura dell'articolo 2:

Il personale di ruolo e quello salariato permanente e temporaneo, in attività di servizio presso la tenuta di San Rossore, è trasferito alle dipendenze del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.

Per il personale trasferito si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 4 e nel-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1956

l'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 9 agosto 1948, n. 1077.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3.

« È autorizzata la cessione gratuita della parte della tenuta di San Rossore indicata con la lettera *B* nella planimetria allegata alla presente legge, in favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscolaziale.

Per il trasferimento di tale porzione di immobile si applicano le disposizioni contenute nella legge 20 febbraio 1956, n. 144 ».

Per tale articolo vi è la proposta del suo stralcio, in modo da discuterlo come disegno di legge a se stante, in una prossima seduta.

Pongo in votazione la proposta di stralcio.

(È approvata).


Do lettura del seguente emendamento all'articolo 3, proposto dall'onorevole Raffaelli, emendamento che seguirà l'iter dell'articolo 3 stralciato:

« È autorizzata l'alienazione gratuita agli enti locali (comune e provincia di Pisa) della parte della tenuta stessa, secondo i limiti di cui alla planimetria allegata sotto la lettera *B*, per essere destinata alla istruzione professionale e tecnica agricola.

Ai predetti enti è affidato il compito di alienare a favore delle cooperative agricole dei braccianti, coltivatori diretti e affittuari, quella parte di terreno da esse attualmente coltivato, in quanto ciò non contrasti col raggiungimento dello scopo di cui al comma precedente ».

Pongo in votazione la nuova planimetria, presentata dal Sottosegretario di Stato per le finanze e sostitutiva di quella allegata al disegno di legge:

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1956



TENUTA DI SAN ROSSORE



Zona in dotazione al Sig. Presidente della Repubblica.



Zona da destinare con separato provvedimento.

(È approvata).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge:
Ordinamento delle carriere e statuto del
personale dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato. (2419).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge « Ordinamento delle carriere e statuto del personale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ».

Il relatore, onorevole Gennari Tonetti Erisia ha già svolto, in una precedente seduta, la relazione e ci ha delineato le linee fondamentali cui si ispira il provvedimento.

Dato il gran numero di emendamenti preannunciati, la Commissione, come gli onorevoli colleghi ricorderanno, decideva di rinviare il prosieguo della discussione e di lasciare un certo periodo di tempo per la presentazione degli emendamenti stessi. Questi sono, infatti, pervenuti alla segreteria e sono stati stampati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

PIERACCINI. Vorrei illustrare brevemente il seguente mio ordine del giorno che dovremmo votare alla fine della discussione generale.

« La Commissione Finanze e tesoro della Camera,

in occasione dell'esame del disegno di legge per « l'ordinamento delle carriere e statuto del personale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato »,

fa voti

perché il Governo presenti al più presto al Parlamento un disegno di legge per la riforma di struttura dell'amministrazione monopoli e un disegno di legge per l'ordinamento delle carriere e statuto del personale salariato dell'amministrazione stessa ».

Esso, che, per una parte, coincide con l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Cappugi, tocca, per suo conto, un altro argomento: il riordinamento di struttura dei monopoli. Con ciò, cosa chiedo?

Innanzitutto, che si avvenga alla riforma generale dei monopoli di Stato; chiedo, poi, che della questione ne venga investito il Parlamento il prima possibile, perché già molto è il tempo trascorso. Voi sapete che, secondo la legge delega, noi avremmo dovuto fare tutto questo lavoro, al massimo, entro due anni e tale termine scade fra un mese. D'altra parte, se il provvedimento, attualmente al nostro esame, rappresenta un passo avanti, tuttavia, per avere una soluzione logica, coerente e chiara di tutto il problema, occorre arrivare alla riforma di struttura.

Il secondo punto del nostro ordine del giorno, che coincide con quello dell'onorevole Cappugi, riguarda lo stato giuridico dei salariati. Si sostiene che, a questo proposito, sono sufficienti le norme di carattere generale che regolano la categoria. Non è esatto. Questa tesi urta contro la precisa disposizione della legge delega che, come si è messo in evidenza anche in altra occasione, prevede speciali disposizioni per tutto il personale dei monopoli. D'altronde, a parte questa considerazione giuridica, vi è anche una ragione logica: il personale, anche salariato, dei monopoli ha, rispetto al personale di altre amministrazioni dello Stato, responsabilità diverse, speciali, che io qui non starò ad illustrare per brevità di tempo, ma che gli onorevoli colleghi non ignorano. È necessario, quindi, che si avvenga a questa regolamentazione del suo stato giuridico.

Propongo, pertanto, che l'ordine del giorno, magari abbinato con quello dell'onorevole Cappugi, venga messo ai voti e mi auguro che il Governo possa dare assicurazioni per tutti e due i punti in questione.

CAPPUGI. Non mi dilungherò ad illustrare il seguente mio ordine del giorno.

« La Commissione Finanze e tesoro della Camera,

in sede di esame del disegno di legge riguardante l'ordinamento e lo statuto del personale dell'amministrazione dei monopoli di Stato,

impegna il Governo

perché presenti al più presto al Parlamento un disegno di legge relativo ad un nuovo stato giuridico del personale salariato dell'amministrazione stessa che tenga conto della particolare natura dell'azienda e delle diverse e maggiori responsabilità del personale sindacato e ne rivaluti le attribuzioni ».

Le argomentazioni, portate dall'onorevole Pieraccini circa la necessità e l'urgenza che il Governo presenti un disegno di legge per la sistemazione del personale salariato, sono anche le mie: aggiungo, piuttosto, che mi sono limitato a presentare l'ordine del giorno concernente il disegno di legge per la sistemazione dei salariati, in quanto esso è correlativo e corrispondente a quello in discussione che tratta delle carriere di tutto l'altro personale. Non vi è dubbio, però, che è anche necessario che il Governo presenti urgentemente un disegno di legge per la riforma strutturale dell'intera azienda; per questa parte, quindi, aderisco senz'altro all'ordine del giorno dell'onorevole Pieraccini. Concludo, manife-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1956

stando anche io l'avviso che il mio ordine del giorno e quello dell'onorevole Pieraccini siano abbinati.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

BOZZI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Debbo dichiarare che, per quanto riguarda la riforma di struttura, lo schema è già predisposto e che si tratta solo di metterlo a punto in qualche parte marginale. Posso anche assicurare la Commissione che il prima possibile il provvedimento sarà presentato al Consiglio dei ministri e, quindi, al Parlamento. Per quanto riguarda, invece, lo statuto del personale salariato, è una questione che presenta qualche difficoltà, perché il tema ha rapporti di connessione con la disciplina dei salariati di tutta quanta l'amministrazione dello Stato. Ad ogni modo, l'amministrazione delle finanze sa bene che per i salariati dei monopoli vi sono profili del tutto particolari, dipendenti dalla natura prevalentemente industriale e commerciale di questa azienda. Posso, quindi, assicurare la Commissione che il problema, che è già all'esame e allo studio, sarà definito non tralasciando di apportare quelle modificazioni al regime generale che sono strettamente inerenti alla particolare natura, commerciale e industriale, della azienda stessa. Accetto, quindi, i due ordini del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge.

Do lettura dell'articolo 1:

(Ruoli del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato).

Le tabelle organiche del personale impiegato dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, allegate al decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 723, sono sostituite dalle tabelle A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M e N annesse alla presente legge.

È soppresso il ruolo speciale dei ricevitori di cui all'articolo 27 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 577.

Il ruolo delle maestre alle lavorazioni è mantenuto fino ad eliminazione ed il personale che ne fa parte conserva la qualifica rivestita.

Al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato si applicano le norme sull'ordinamento delle carriere e lo statuto degli impiegati civili dello Stato, salvo le diverse disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Rilevo dall'elenco stampato degli emendamenti proposti che ve n'è uno dell'onorevole Colitto all'articolo 1: ne do lettura.

« *Al primo comma, alle parole..... M e N, sostituire le paroleM, N e Q* ».

L'onorevole Colitto non è presente, ma io prego l'onorevole relatore di voler, egualmente, riferire in merito all'emendamento.

GENNAI TONIETTI ERISIA, *Relatore*. L'emendamento dell'onorevole Colitto all'articolo 1 del disegno di legge aggiunge, in sostanza, alle altre, la tabella Q. È la proposta di aggiungere, insomma, un nuovo ruolo, quello dei meccanografici.

Naturalmente, qualora questo emendamento non avesse, comunque, seguito, anche i successivi, formulati dall'onorevole Colitto per i successivi articoli del disegno di legge, decadrebbero automaticamente, in quanto sono tutti collegati fra loro.

PRESIDENTE. Comunque, l'onorevole relatore sarebbe contrario alla aggiunta di una tabella Q?

GENNAI TONIETTI ERISIA, *Relatore*. Non saprei. Il presentatore non è qui ad illustrarci la necessità di questa aggiunta. Dal punto di vista finanziario, debbo sottolineare che un ruolo nuovo, che prevede 115 impiegati, in più, comporta una spesa maggiore di quella prevista dal testo del disegno di legge in esame. Si presenterebbe quindi un nuovo problema d'ordine finanziario.

BOZZI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Al di là della questione squisitamente procedurale, per cui l'emendamento non si potrebbe prendere in considerazione per l'assenza del proponente, debbo dire che il Governo sarebbe stato, comunque, contrario al loro accoglimento. E il Governo è contrario, perché l'istituire un nuovo ruolo, che dovrebbe comportare 115 nuove unità, per prima cosa, presenterebbe una difficoltà d'ordine di bilancio. Ma, anche se questa si potesse superare — e non si può in pratica superare — l'amministrazione non ha in realtà necessità di questi 115 elementi nuovi. Oggi i meccanografici sono, in tutto, meno di 40 unità. Gli impiegati che vengono addetti a questi uffici vengono tolti dalle varie carriere — direttiva, di concetto, tecnica — secondo la specifica competenza. Non si ha, quindi, bisogno di questo ruolo. E, d'altra parte, l'onorevole Colitto propone delle modifiche radicali rispetto a quello che è il sistema attuale circa titoli di studio, ecc.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1956

PRESIDENTE. Allora, onorevoli colleghi, s'intende che l'emendamento dell'onorevole Colitto decade. Mi pare di poter fin d'ora dire che decadono tutti gli altri emendamenti proposti dall'onorevole Colitto, in quanto sono, tutti, collegati a questo in esame.

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo governativo.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 2.

(Nomina del direttore generale, del vice direttore generale e dei direttori centrali).

« Il direttore generale dei monopoli di Stato è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

La qualifica di vice direttore generale è attribuita a uno dei direttori centrali o ispettori generali o direttori di stabilimento di 1^a classe dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con decreto del Ministro per le finanze, sentito il parere del Consiglio di amministrazione.

La qualifica di direttore centrale è attribuita con decreto del Ministro per le finanze, sentito il parere del Consiglio di amministrazione, a funzionari che abbiano la qualifica di ispettore generale o di direttore di stabilimento di 1^a classe.

Al direttore generale è attribuito il trattamento economico di cui al coefficiente 900 della tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e al vice direttore generale e ai direttori centrali è attribuito il trattamento economico di cui al coefficiente 670 della tabella stessa, ad essi spetta inoltre una indennità da stabilire con decreti del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per il tesoro ».

All'articolo 2 hanno presentato i seguenti emendamenti gli onorevoli Cappugi, Pieraccini e Assennato.

« Sostituire l'intero articolo con il seguente:

« Il direttore generale dei monopoli di Stato è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Il vice direttore generale è scelto tra i direttori centrali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ed è nominato con le modalità di cui al primo comma.

I direttori centrali sono nominati con decreto del Ministro delle finanze, sentito il consiglio di amministrazione, tra i funzionari che rivestano la qualifica di ispettore generale o direttore di stabilimento di I classe, quale sia la loro anzianità nella qualifica.

Al direttore generale è attribuito il trattamento economico, di cui al coefficiente 970 della tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. Al vice direttore generale ed ai direttori centrali è attribuito il trattamento economico, di cui al coefficiente 900 della medesima tabella ».

CAPPUGI.

« Sostituire l'intero articolo con il seguente.

« Il direttore generale dei monopoli di Stato è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Il vice direttore generale è scelto fra i direttori centrali dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ed è nominato con le medesime modalità di cui al primo comma.

I direttori centrali sono nominati con decreto del Ministro delle finanze, sentito il consiglio di amministrazione, fra i funzionari che rivestano la qualifica di ispettore generale o direttore di stabilimento di I classe, quale sia la loro anzianità nella qualifica.

Al direttore generale è attribuito il trattamento economico di cui al coefficiente 970 della tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. Al vice direttore generale e ai direttori centrali è attribuito il trattamento economico, di cui al coefficiente 900 delle medesime tabelle ».

PIERACCINI, ASSENNATO.

CAPPUGI. Onorevole Presidente, colgo l'occasione per fare una dichiarazione d'indole generale, riguardante tutti gli emendamenti da me presentati. Essi sono il frutto di lunghissime discussioni avvenute in sede sindacale e posso assicurare l'onorevole Commissione di aver fatto di tutto per ridurli al minimo indispensabile dal punto di vista dei desideri dei richiedenti, in modo di renderli accettabili da parte del Governo. Per quanto riguarda il primo emendamento, il motivo per cui io propongo l'aumento del numero dei direttori centrali da cinque a sei, deriva dal

fatto che, mentre dalla relazione stessa si rileva che i servizi, a cui presiede un capo servizio e, quindi, un direttore centrale, sono sei, di fatto, poi, ne vengono previsti nell'organico cinque. Credo, invece, che sia necessario che vi sia un direttore centrale per ognuno dei sei servizi, tre tecnici e tre amministrativi.

Per quanto riguarda la elevazione di grado, di inquadramento del direttore generale, mentre rimarco una sostanziale analogia con altre grandi amministrazioni dello Stato, ad esempio, le ferrovie dello Stato, ritengo opportuno leggere alla Commissione il parere, in proposito, dell'onorevole Gonella, nella sua qualità di Ministro della riforma della pubblica amministrazione. Dice, in una sua lettera al Ministro delle finanze del 5 dicembre 1955, il Ministro Gonella: « Nei particolari riguardi della posizione del direttore generale della azienda, questo Ufficio ritiene che debba prendersi in favorevole considerazione la elevazione del rango e del trattamento ad esso spettante ad un livello superiore a quelli attribuiti agli altri direttori generali, in considerazione della particolare complessità dei compiti che grava sul primo e delle responsabilità a questi connessi ».

Per quanto, poi, riguarda i direttori centrali, che conseguentemente passerebbero al grado quarto, essendo nominati direttori generali (per avere un'idea un po' chiara del nuovo ordinamento delle carriere, occorre tener presente la posizione in base al precedente) il Ministro Gonella dice: « ...non toglie che ad alcuni direttori di servizi centrali ivi previsti possa essere riconosciuto il rango e il trattamento di direttori generali delle altre amministrazioni ». Rimarco anche come ci sia armonia nell'emendamento proposto, in quanto riferendoci, per chiarezza, alla situazione preesistente, noi avremmo un inquadramento al terzo grado per il direttore generale e un'elevazione al grado quarto dei sei direttori centrali.

PIERACCINI. Le ragioni che hanno suggerito il mio emendamento sono in sostanza le stesse esposte dall'onorevole Cappugi a proposito del suo emendamento. Pertanto non credo di dover aggiungere altro.

CAVALLARO NICOLA. Sono d'accordo con gli emendamenti, sia dell'onorevole Cappugi, che dell'onorevole Pieraccini, i quali, con l'innalzamento del coefficiente, sopprimono sostanzialmente la indennità da stabilire con decreto ministeriale, di cui al testo governativo.

DE MARTINO CARMINE. Sono anch'io d'accordo con gli emendamenti, specialmente per la parte che riguarda la procedura per la nomina del direttore generale e dei direttori centrali. Sono anche d'accordo per quanto concerne il coefficiente da attribuire al trattamento economico.

GENNAI TONIETTI ERISIA, *Relatore*. L'onorevole Cappugi ha ommesso di illustrare la parte dell'emendamento concernente il secondo comma, che regola la procedura di nomina del vice direttore generale, nomina che, mentre nel testo governativo è fatta con decreto del Ministro delle finanze, sentito il parere del Consiglio d'amministrazione, nell'emendamento, invece, avviene su scelta dell'amministrazione centrale e con le modalità, di cui al primo comma, cioè previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. In altre parole, anche il vicedirettore generale, secondo l'emendamento, sarebbe nominato con deliberazione del Consiglio dei Ministri, come il direttore generale.

Altra osservazione: nell'emendamento si propone di portare a sei i direttori centrali. Ora, il vicedirettore generale deve esplicare solo funzioni vicariiali, oppure, come nel testo governativo, deve anche svolgere funzioni di direttore centrale? Evidentemente, in questa seconda ipotesi il proposto aumento del numero dei direttori centrali non sarebbe giustificato.

Riguardo al quarto comma, per quanto concerne il coefficiente attribuito al trattamento economico del direttore generale, mi riferisco alla mia relazione, in cui mi sono dichiarata contraria ad una indennità che, secondo me, è contraria allo spirito della legge delegata che esige un coefficiente conforme alla qualifica. L'emendamento viene incontro a questa preoccupazione e propone il trattamento economico con coefficiente di 970 per direttore generale e di 900 per il vicedirettore e il direttore centrale e l'abbandono dell'indennità di cui al quarto comma del testo governativo: « ...da stabilire con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro ».

GEREMIA. A proposito della proposta di elevare, dal grado quarto al grado terzo, il direttore generale dei monopoli, ritengo che, prima di approvarla, sia opportuno approfondire la conoscenza della posizione dell'amministrazione dei monopoli in rapporto all'amministrazione centrale dello Stato e al Ministero delle finanze. È questione molto delicata: chi ha conoscenza della burocrazia sa

bene cosa significhi, direi, essere soltanto più anziano nel grado, è da evitare, quindi, di mettere in difficoltà i direttori generali del Ministero.

CAPPUGI. L'importanza dell'azienda mi fa insistere sulla necessità di inquadrare nella classe di stipendio corrispondente al vecchio terzo grado il direttore generale. Per quanto concerne la apprezzabile preoccupazione dell'onorevole Geremia l'autonomia dell'azienda toglie ogni imbarazzo nei rapporti con i direttori generali del Ministero.

A proposito del chiarimento chiesto dall'onorevole relatore, preciso che la ragione, per cui propongo di portare a sei il numero dei direttori centrali, è da ricercare anche nel fatto che ritengo, appunto, che al vicedirettore debba essere demandata la funzione vicariale, che, data l'importanza e da delicatezza del compito, acquista un significato di particolare responsabilità.

BOZZI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Le argomentazioni sollevate dall'onorevole Cappugi e dagli altri colleghi, che hanno aderito alla tesi da lui esposta, sono state presenti al Governo nel momento in cui ha proceduto alla redazione dell'articolo 2 e nonostante, esso ha creduto di dover aderire ad un punto di vista diverso da quello prospettato, adesso, dall'onorevole Cappugi. Tuttavia, senza entrare nel merito di questo emendamento e degli emendamenti relativi alle tabelle organiche, sia per quanto riguarda l'aumento di un posto di direttore centrale, sia per l'eventuale aumento di altri posti in altre tabelle, vorrei pregare la Commissione di voler accantonare questi problemi particolari, che, del resto, non incidono sull'esame dei rimanenti articoli: nella seduta successiva (anche perché quasi certamente il provvedimento non potrà essere esaurito in questa seduta) sarò in grado di esporre il pensiero del Governo in modo più dettagliato e preciso.

CASTELLI. La proposta dell'onorevole rappresentante del Governo mi sembra opportuna, tanto più che non abbiamo in questo momento a disposizione tutti gli elementi per discutere su di una questione che ha una certa importanza.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni può rimanere stabilito che l'esame dell'articolo 2 viene per ora accantonato, con l'intesa che verrà ripreso nella prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Do lettura degli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 3.

(Ammissione in carriera — Titoli di studio).

L'ammissione nelle qualifiche iniziali dei ruoli della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avviene esclusivamente mediante pubblico concorso per esami, salvo quanto disposto dall'articolo 4.

Per la partecipazione ai concorsi sono richiesti, oltre al possesso di tutti gli altri requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni per l'accesso agli impieghi civili dello Stato, i titoli di studio di cui appresso:

A) *Per le carriere direttive:*

1°) ruolo del personale tecnico:

a) per la branca « Coltivazioni tabacchi »: laurea in scienze agrarie;

b) per la branca « Manifatture tabacchi »: laurea in ingegneria;

c) per la branca « Sali e chinino »: laurea in ingegneria o laurea in chimica od in chimica industriale o laurea in ingegneria chimica;

2°) ruolo del personale amministrativo: laurea in giurisprudenza, o in economia e commercio, o in scienze politiche, o in scienze economiche e marittime, o in scienze statistiche ed attuariali;

B) *Per le carriere di concetto:*

1°) ruolo del personale amministrativo: diploma di ragioniere e perito commerciale;

2°) ruolo del personale tecnico:

a) per la branca « Coltivazioni tabacchi »: diploma di perito agrario, rilasciato dagli Istituti tecnici agrari;

b) per le branche « Manifatture tabacchi » e « Sali e chinino »: diploma di geometra o diploma di perito industriale;

3°) ruolo del personale degli interpreti-traduttori: diploma di scuola media superiore;

C) *Per le carriere esecutive:*

1°) ruolo del personale tecnico:

a) per la branca « Coltivazioni tabacchi »: licenza di scuola di avviamento professionale a tipo agrario;

b) per le branche « Manifatture tabacchi » e « Sali e chinino »: licenza di scuola di avviamento professionale a tipo industriale e artigiano;

2°) ruolo del personale d'ordine: licenza di scuola media inferiore;

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1956

3°) ruolo del personale di dattilografia: licenza di scuola media inferiore e diploma di dattilografia o stenodattilografia rilasciato anche da istituti privati.

Per l'ammissione ai concorsi di cui al presente articolo sono ritenuti validi anche i titoli di studio corrispondenti a quelli richiesti, conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

(È approvato).

ART. 4.

(Ammissione nei ruoli delle carriere del personale ausiliario).

Il conferimento dei posti nella qualifica iniziale della carriera del personale ausiliario di vigilanza, è effettuato mediante concorso per titoli riservato:

a) nel limite di un terzo dei posti disponibili, ai salariati di ruolo in servizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato da almeno cinque anni alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) per gli altri due terzi, ai congedati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

Il conferimento dei posti disponibili nella qualifica iniziale della carriera del personale ausiliario di anticamera, è effettuato mediante pubblico concorso per titoli.

Per l'ammissione ai concorsi suddetti è richiesto il titolo comprovante il compimento degli studi di istruzione obbligatoria, nonché il possesso degli altri requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni per l'accesso agli impieghi civili dello Stato.

I concorsi per titoli di cui ai precedenti commi sono integrati da una prova pratica di scrittura sotto dettato.

(È approvato).

ART. 5.

(Limiti di età per l'ammissione in carriera).

Per l'ammissione ai concorsi di cui agli articoli 3 e 4, gli aspiranti debbono aver compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi stessi, il 18° anno di età e non superato, alla medesima data:

A) *Per le carriere direttive:*

1°) il 32° anno di età, per il ruolo del personale tecnico;

2°) il 30° anno di età, per il ruolo del personale amministrativo;

B) *Per le carriere di concetto.*

1°) il 25° anno di età, per i ruoli del personale amministrativo e tecnico;

2°) il 32° anno di età, per il ruolo del personale degli interpreti-traduttori;

C) *Per le carriere esecutive:*

il 25° anno di età, per i ruoli del personale tecnico, d'ordine e per quello di dattilografia;

D) *Per le carriere del personale ausiliario:*

1°) il 40° anno di età, per il ruolo del personale di vigilanza;

2°) il 25° anno di età, per il ruolo del personale di anticamera.

Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di età o i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra.

(È approvato).

ART. 6.

(Modalità relative ai concorsi per l'accesso in carriera).

I concorsi di ammissione di cui agli articoli 3, e 4, sono indetti con decreto del Ministro per le finanze.

I concorsi per esami comprendono:

tre prove scritte ed una orale per l'accesso alle carriere direttive;

due prove scritte ed una orale per l'accesso alle carriere di concetto nonché a quelle esecutive tecnica e d'ordine;

una prova scritta ed una orale, nonché una prova pratica di dattilografia o stenodattilografia per l'accesso al ruolo del personale di dattilografia.

Nel bando di concorso di cui al presente articolo l'Amministrazione indica lo speciale titolo di studio necessario a seconda delle esigenze del servizio, nonché i programmi di esame, in base a determinazione adottata dal Consiglio di Amministrazione.

(È approvato).

ART. 7.

(Corsi di addestramento e aggiornamento professionale).

I corsi di addestramento e di aggiornamento professionale previsti dalle vigenti disposizioni, sono effettuati per il personale

appartenente ai ruoli delle carriere direttive e di concetto, tecnica ed amministrativa, e per quello appartenente al ruolo tecnico della carriera esecutiva

I corsi stessi, ai fini di fare acquisire pratica conoscenza dei servizi dei vari settori dell'Amministrazione, possono essere completati mediante la temporanea destinazione del personale di nuova nomina presso gli uffici dei vari opifici e stabilimenti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 8

(*Promozioni nelle carriere direttive, tecnica ed amministrativa*).

« Salvo quanto disposto all'articolo 2, le promozioni nelle carriere direttive sono conferite come segue.

1°) *Nel ruolo del personale tecnico.*

a) quelle a vice direttore di stabilimento di 2ª classe, mediante esame di concorso ai consiglieri tecnici i quali, alla data di pubblicazione del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio in tale qualifica;

b) quelle a vice direttore di stabilimento di 1ª classe, mediante scrutinio per merito comparativo, ai vice direttori di stabilimento di 2ª classe che abbiano compiuto, in tale qualifica, almeno quattro anni di effettivo servizio,

c) quelle a ispettore superiore tecnico o direttore di stabilimento di 2ª classe mediante scrutinio per merito comparativo, integrato da un colloquio su materie di servizio, ai vice direttori di stabilimento di 1ª classe, quale sia la loro anzianità in tale qualifica;

d) quelle a ispettore generale tecnico o direttore di stabilimento di 1ª classe mediante scrutinio per merito comparativo, agli ispettori superiori tecnici o direttori di stabilimento di 2ª classe, che abbiano compiuto in tale qualifica, almeno tre anni di effettivo servizio.

2°) *Nel ruolo del personale amministrativo*

a) quelle a consigliere, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, ai vice consiglieri che abbiano compiuto, in tale qualifica, due anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova,

b) quella a vice ispettore amministrativo, nel limite di un quarto dei posti disponibili, mediante concorso per esame di merito distinto e per gli altri tre quarti dei posti disponibili mediante esame di idoneità ai consiglieri che, alla data di pubblicazione del de-

creto che indice il concorso o l'esame, abbiano compiuto rispettivamente sei anni o otto anni di effettivo servizio complessivamente nelle qualifiche di consigliere e di vice consigliere. La frazione di posto superiore alla metà si considera posto intero,

c) quelle a ispettore amministrativo mediante scrutinio per merito comparativo, ai vice ispettori amministrativi che abbiano compiuto, in tale qualifica, almeno tre di effettivo servizio;

d) quelle a ispettore superiore amministrativo, mediante scrutinio per merito comparativo, integrato da un colloquio su materie di servizio, agli ispettori amministrativi che abbiano compiuto, in tale qualifica, almeno due anni di effettivo servizio;

e) quelle a ispettore generale amministrativo, mediante scrutinio per merito comparativo, agli ispettori superiori amministrativi, che abbiano compiuto, in tale qualifica almeno tre anni di effettivo servizio ».

All'articolo 8 gli onorevoli Assennato e Pieraccini hanno presentato il seguente emendamento:

« Sostituire il paragrafo b) del punto 1°), con il seguente:

« b) quelle a vicedirettore di stabilimento di prima classe, mediante scrutinio per merito comparativo ai vicedirettori di stabilimento di seconda classe quale sia la loro anzianità in tale qualifica ».

Sempre all'articolo 8, l'onorevole Cappugi ha presentato il seguente emendamento:

« Sostituire il paragrafo b) del punto 1°), con il seguente:

« b) quelle a vicedirettore di stabilimento di prima classe, mediante scrutinio per merito comparativo ai vicedirettori di stabilimento di seconda classe, che abbiano compiuto almeno due anni di anzianità in questa ultima qualifica ».

CAPPUGI. Finora per la promozione al grado di vice direttore di stabilimento non c'era nessun limite, tanto è vero che, almeno teoricamente, era possibile saltare addirittura il grado intermedio. I sindacati interessati, per quanto mi risulta, sarebbero d'accordo nel fissare un minimo di permanenza nella qualifica. I quattro anni previsti nel testo governativo, però, sono veramente eccessivi. Tra i quattro anni proposti dal testo ministeriale e l'abolizione completa di un periodo di permanenza nel grado, proposta dall'emendamento Assennato e Pieraccini, credo che la proposta intermedia da me fatta, possa essere accettata.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1956

CAVALLARO NICOLA. Mi associo alla proposta fatta dall'onorevole Cappugi.

CAIATI. Anche io mi associo all'emendamento proposto dal collega Cappugi.

CASTELLI. Di solito la permanenza nel grado è di tre anni. Il termine proposto di due anni non credo possa rimediare completamente agli inconvenienti ipotizzabili: tuttavia poiché sembra avere un carattere di armonia strutturale con le altre norme, credo che sia accettabile.

DE MARTINO CARMINE. Anche io mi dichiaro favorevole.

GENNAI TONIETTI ERISIA, *Relatore*. Prego la Commissione di voler riflettere sul fatto che si tratta di accedere al posto di vice direttore di stabilimento di prima classe e, quindi, un periodo di permanenza di almeno quattro anni nel grado non sarebbe davvero sproporzionato.

BOZZI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo, in ordine ai punti di vista prospettati dall'onorevole Cappugi, fa presente quanto appresso: 1°) che noi stiamo provvedendo ad una nuova strutturazione dell'organico; 2°) che ogni promozione, soprattutto quando viene effettuata per merito comparativo, e non per esame (che può giustificare anche altri criteri di valutazione), necessita di un periodo piuttosto lungo di permanenza nel grado, al fine di poter valutare l'attività prestata in quel grado e, quindi, l'attitudine a passare al grado superiore.

Si tratta, perciò, di un criterio generale: ad ogni modo, non avrei difficoltà, se la Commissione è di questo parere, di accettare il periodo di due anni proposto dall'onorevole Cappugi.

PRESIDENTE. Pongo, allora, in votazione l'emendamento degli onorevoli Assennato e Pieraccini che è il più lontano dal testo.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Cappugi.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il testo definitivo dell'articolo 8:

(*Promozioni nelle carriere direttive, tecnica ed amministrativa*).

Salvo quanto disposto all'articolo 2, le promozioni nelle carriere direttive sono conferite come segue:

1°) *Nel ruolo del personale tecnico:*

a) quelle a vice direttore di stabilimento di 2^a classe, mediante esame di con-

corso ai consiglieri tecnici i quali, alla data di pubblicazione del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio in tale qualifica;

b) quelle a vice direttore di stabilimento di 1^a classe, mediante scrutinio per merito comparativo, ai vice direttori di stabilimento di 2^a classe che abbiano compiuto, in tale qualifica, almeno due anni di effettivo servizio;

c) quelle a ispettore superiore tecnico o direttore di stabilimento di 2^a classe mediante scrutinio per merito comparativo, integrato da un colloquio su materie di servizio, ai vice direttori di stabilimento di 1^a classe, quale sia la loro anzianità in tale qualifica;

d) quelle a ispettore generale tecnico o direttore di stabilimento di 1^a classe mediante scrutinio per merito comparativo, agli ispettori superiori tecnici o direttori di stabilimento di 2^a classe, che abbiano compiuto in tale qualifica, almeno tre anni di effettivo servizio;

2°) *Nel ruolo del personale amministrativo.*

a) quelle a consigliere, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, ai vice consiglieri che abbiano compiuto, in tale qualifica, due anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova;

b) quella a vice ispettore amministrativo, nel limite di un quarto dei posti disponibili, mediante concorso per esame di merito distinto e per gli altri tre quarti dei posti disponibili mediante esame di idoneità ai consiglieri che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso o l'esame, abbiano compiuto rispettivamente sei anni o otto anni di effettivo servizio complessivamente nelle qualifiche di consigliere e di vice consigliere. La frazione di posto superiore alla metà si considera posto intero;

c) quelle a ispettore amministrativo, mediante scrutinio per merito comparativo, ai vice ispettori amministrativi che abbiano compiuto, in tale qualifica, almeno tre di effettivo servizio;

d) quelle a ispettore superiore amministrativo, mediante scrutinio per merito comparativo, integrato da un colloquio su materie di servizio, agli ispettori amministrativi che abbiano compiuto, in tale qualifica, almeno due anni di effettivo servizio;

e) quelle a ispettore generale amministrativo, mediante scrutinio per merito com-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1956

parativo, agli ispettori superiori amministrativi, che abbiano compiuto, in tale qualifica almeno tre anni di effettivo servizio.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 9.

(Promozioni nelle carriere di concetto, amministrativa e tecnica).

Le promozioni nelle carriere di concetto, amministrativa e tecnica, sono conferite come segue:

1°) quelle a ragioniere e a perito aggiunto di 1^a classe, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, rispettivamente ai vice ragionieri ed ai periti aggiunti di 2^a classe che abbiano compiuto, in tali qualifiche, quattro anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova;

2°) quelle a primo ragioniere e a perito:

a) nel limite di un quarto dei posti disponibili, mediante concorso per esame di merito distinto rispettivamente ai ragionieri ed ai periti aggiunti di 1^a classe i quali, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto, complessivamente, almeno otto anni di effettivo servizio nelle dette qualifiche ed in quelle inferiori. La frazione di posto superiore alla metà si considera posto intero;

b) per gli altri tre quarti dei posti disponibili, mediante esame di idoneità rispettivamente ai ragionieri ed ai periti aggiunti di 1^a classe i quali, alla data di pubblicazione del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto, complessivamente, almeno dieci anni di effettivo servizio nelle dette qualifiche ed in quelle inferiori;

3°) quelle a revisore e a perito principale di 2^a classe, mediante scrutinio per merito comparativo, rispettivamente ai primi ragionieri ed ai periti, quale sia la loro anzianità in tali qualifiche;

4°) quelle a primo revisore ed a perito principale di 1^a classe, mediante scrutinio per merito comparativo, rispettivamente ai revisori ed ai periti principali di 2^a classe che abbiano compiuto, in tali qualifiche, almeno tre anni di effettivo servizio;

5°) quelle a revisore capo ed a perito capo, mediante scrutinio per merito comparativo, rispettivamente ai primi revisori ed ai periti principali di 1^a classe che abbiano compiuto, in tali qualifiche, almeno tre anni di effettivo servizio.

I periodi di anzianità indicati al precedente punto 2°) sono ridotti di due anni per gli impiegati forniti di laurea o di titoli equipollenti.

All'articolo 9 vi è un emendamento presentato dagli onorevoli Assennato e Pieraccini, di cui do lettura:

« Sostituire il capoverso 4°), con il seguente:

« 4°) quelle a primo revisore ed a perito principale di prima classe, mediante scrutinio per merito comparativo, rispettivamente ai revisori ed ai periti principali di seconda classe che abbiano compiuto, in tali qualifiche, almeno tre anni di effettivo servizio.

I capi tecnici principali che abbiano compiuto nella qualifica almeno tre anni di effettivo servizio, e abbiano lodevolmente svolto le mansioni attribuite dall'articolo 23 della presente legge al perito principale di seconda classe e di economo cassiere, concorrono, mediante scrutinio per merito comparativo alla promozione a perito principale di prima classe limitatamente ad un terzo dei posti disponibili ».

ASSENNATO. È un rimedio per poter creare una situazione di equità, tra le carriere, diciamo, esecutiva e quella di concetto. Non è una soluzione, ma un rimedio che noi pensiamo ci possa essere.

GENNAI TONIETTI ERISIA, *Relatore.* È un accorgimento, questo, per far mantenere nelle mansioni attuali persone che già le assolvono. Quindi situazioni già determinate. Questa è l'unica spiegazione che io posso dare. È quasi, direi, una norma transitoria.

CAPPUGI. Io questo lo prevedo nella proposta relativa all'articolo 41-ter.

PRESIDENTE. Potremmo allora accantonare e rinviare l'esame dell'emendamento al momento in cui si discuterà dell'articolo aggiuntivo 41-ter proposto dall'onorevole Cappugi.

GENNAI TONIETTI ERISIA, *Relatore.* Nella sostanza si tratta della stessa cosa, soltanto che l'onorevole Cappugi generalizza.

PRESIDENTE. Ciò vuol dire che, in sede di discussione dell'articolo 41-ter noi avremo modo di trattare, implicitamente, anche la materia oggetto del presente emendamento.

Onorevole Assennato, ritira, dopo i vari chiarimenti, il suo emendamento?

ASSENNATO. No, o ne rinviemo l'esame o lo affrontiamo subito.

BOZZI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Il Governo è contrario a questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 9 per la parte non in contestazione

e, cioè, fino al punto 3°) del testo governativo, compreso.

(È approvato).

Qui vi è l'emendamento degli onorevoli Assennato e Pieraccini al capoverso 4° dell'articolo 9. Relatore e Governo hanno dichiarato di essere contrari.

Salvo quindi vedere se questa parte potrà essere integrata con l'articolo 41-ter dell'onorevole Cappugi, pongo ora in votazione l'emendamento degli onorevoli Assennato e Pieraccini.

Non è approvato).

Pongo in votazione la restante parte del testo governativo dal punto 4°) alla fine.

(È approvata).

Pongo ora in votazione l'intero articolo.

(È approvato).

Do lettura degli articoli 10 e 11 che, non essendovi emendamenti od osservazioni, porrò successivamente in votazione.

ART. 10.

(Promozioni nella carriera di concetto degli interpreti-traduttori).

Le promozioni ad interprete-traduttore di 2ª classe sono conferite, mediante scrutinio per merito comparativo, agli interpreti-traduttori di 3ª classe che abbiano compiuto, in tale qualifica, almeno cinque anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova.

Le promozioni ad interprete-traduttore di 1ª classe sono conferite, mediante scrutinio per merito comparativo, agli interpreti-traduttori di 2ª classe che abbiano compiuto, in tale qualifica, almeno tre anni di effettivo servizio.

(È approvato).

ART. 11.

(Promozioni nelle carriere esecutive, tecnica e d'ordine).

Le promozioni nelle carriere esecutive, tecnica e d'ordine, sono conferite come segue:

1°) quelle ad applicato, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, agli alunni d'ordine che abbiano compiuto, in tale qualifica, almeno due anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova;

2°) quelle a capo tecnico aggiunto ed a primo applicato:

a) nel limite di un terzo dei posti disponibili mediante concorso per esame,

rispettivamente agli applicati tecnici ed agli applicati i quali, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano complessivamente compiuto, in dette qualifiche e in quelle inferiori, almeno sei anni di effettivo servizio. La frazione di posto superiore alla metà, si considera posto intero;

b) per gli altri due terzi dei posti disponibili mediante scrutinio per merito comparativo rispettivamente agli applicati tecnici ed agli applicati, che abbiano complessivamente compiuto, in dette qualifiche ed in quelle inferiori, almeno otto anni di effettivo servizio;

3°) quelle a capo tecnico di 2ª classe ed a computista, mediante scrutinio per merito comparativo, rispettivamente ai capi tecnici aggiunti ed ai primi applicati, che abbiano compiuto, in tali qualifiche, almeno tre anni di effettivo servizio;

4°) quelle a capo tecnico di 1ª classe ed a computista capo, mediante scrutinio per merito comparativo, rispettivamente ai capi tecnici di 2ª classe ed ai computisti che abbiano compiuto, in tali qualifiche, almeno tre anni di effettivo servizio;

5°) quelle a capo tecnico principale, mediante scrutinio per merito comparativo, ai capi tecnici di 1ª classe che abbiano compiuto, in tale qualifica, almeno tre anni di effettivo servizio.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 12

Promozioni nel ruolo del personale esecutivo di dattilografia).

« Le promozioni nel ruolo del personale esecutivo di dattilografia sono conferite come segue:

1°) quelle a dattilografo di 2ª classe, per merito comparativo ai dattilografi di 3ª classe che abbiano compiuto, in tale qualifica, almeno sette anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova,

2°) quelle a dattilografo di 1ª classe, per merito comparativo ai dattilografi di 2ª classe che abbiano compiuto, in tale qualifica, almeno cinque anni di effettivo servizio ».

DE MARTINO CARMINE. Il numero 1°) dell'articolo, riferendosi a dattilografi di seconda classe, richiede sette anni di effettivo servizio per le promozioni nel ruolo del personale esecutivo. Possibile che questa categoria debba attendere ben sette lunghi anni per conseguire la promozione? Propongo

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1956

siano ridotti a 4 anni, compreso il periodo di prova.

CAIATI. Mi associo all'onorevole De Martino. Mi pare che la sua osservazione sia giustificata, non solo dalla logica, ma anche dalla stessa economia di tutto il disegno di legge che stiamo esaminando.

BOZZI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo accetterebbe cinque anni compreso il periodo di prova.

CAIATI. Si tenga presente che il periodo di prova di un dattilografo non è mai un periodo molto lungo, anche nell'amministrazione dello Stato, tutt'al più si tratterà di sei mesi. In ogni modo io sarei per la proposta intermedia suggerita dal Governo, vale a dire dei 5 anni.

GENNAI TONIETTI ERISIA, *Relatore*. Sono favorevole. Però bisogna modificare anche il secondo comma circa il dattilografo di prima classe per il quale si richiede abbia compiuto 5 anni. Ed allora qui bisognerebbe ridurre da 5 a 3 anni.

DE MARTINO CARMINE. Propongo si riduca, al primo comma, da 7 a 4 anni, e, al secondo comma, da 5 a 3 anni.

PRESIDENTE. Allora, sul primo comma, l'onorevole De Martino proporrebbe di ridurre da 7 a 4 anni, mentre la riduzione caldeggiata dal Governo è a 5 anni, circa il secondo comma, l'onorevole De Martino ha parlato di ridurre a 3 anni e il Governo a 4 anni. Potremmo mettere ai voti la sola proposta del Governo, intendendosi che le altre proposte sono ritirate dagli onorevoli proponenti?

CAIATI. Personalmente mi dichiaro con il Governo.

DE MARTINO CARMINE. Mi dichiaro d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 12 nel testo governativo, modificato nel senso suggerito dall'onorevole rappresentante del Governo, di cui do lettura

(Promozioni nel ruolo del personale esecutivo di dattilografa).

Le promozioni nel ruolo del personale esecutivo di dattilografa sono conferite come segue:

1°) quelle a dattilografo di 2^a classe, per merito comparativo ai dattilografi di 3^a classe che abbiano compiuto, in tale qualifica, almeno cinque anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova;

2°) quelle a dattilografo di 1^a classe, per merito comparativo ai dattilografi di

2^a classe che abbiano compiuto, in tale qualifica, almeno quattro anni di effettivo servizio.

(È approvato).

Do lettura degli articoli 13 e 14 che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 13.

(Promozioni nelle carriere del personale ausiliario).

Le promozioni nelle carriere del personale ausiliario, sono conferite come segue:

A) *Nel ruolo del personale di vigilanza:*

1°) quelle ad agente di controllo di 1^a classe, mediante scrutinio per merito comparativo, agli agenti di controllo di 2^a classe che abbiano compiuto, in tale qualifica, almeno cinque anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova;

2°) quelle ad agente di custodia, mediante scrutinio per merito comparativo, agli agenti di controllo di 1^a classe che abbiano compiuto, in tale qualifica, almeno due anni di effettivo servizio;

B) *Nel ruolo del personale di anticamera:*

1°) quelle a usciere, per merito assoluto agli inservienti che abbiano compiuto, in tale qualifica, almeno un anno di effettivo servizio;

2°) quelle a usciere capo, per merito assoluto, agli uscieri quale sia la loro anzianità in tale qualifica;

3°) quelle a commesso, mediante scrutinio per merito comparativo agli uscieri capo che abbiano compiuto, in tale qualifica, almeno cinque anni di effettivo servizio.

(È approvato).

ART. 14.

(Modalità di conferimento delle promozioni).

I concorsi e gli esami previsti dagli articoli 8, 9 e 11, sono indetti con decreto del Ministro per le finanze.

I concorsi per esame di merito distinto e gli esami di idoneità sono indetti contemporaneamente ogni anno.

Il concorso per esami previsto dall'articolo 11, punto 2°, lettera a) è indetto entro il mese di luglio di ogni anno e lo scrutinio per merito comparativo di cui alla lettera b) dello stesso articolo 11 è tenuto entro il successivo mese di dicembre.

Le prove scritte del concorso debbono aver luogo anteriormente al predetto scrutinio ed i vincitori del concorso hanno la precedenza sui promossi per merito comparativo.

Il colloquio previsto dall'articolo 8, ai punti 1°, lettera c) e 2°, lettera d) è sostenuto, prima che abbia luogo lo scrutinio per merito comparativo, avanti ad apposita Commissione nominata dal Ministro per le finanze e deve concorrere, con gli altri elementi di giudizio, ad una adeguata valutazione della personalità dell'impiegato, della di lui preparazione professionale e dell'attitudine alle funzioni superiori.

L'ammissione ai concorsi ed agli esami di cui ai commi precedenti, è subordinata al giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione il quale, a tale fine, terrà conto della qualità del servizio prestato, delle attitudini ad esercitare le funzioni della qualifica superiore e del profitto tratto dalla frequenza dei corsi di addestramento o di aggiornamento professionale.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 15:

(Passaggio a carriera superiore).

« Gli impiegati che rivestono qualifica non inferiore a quella di primo ragioniere in possesso di uno dei diplomi di laurea indicati all'articolo 3, lettera A), punto 2°, i quali siano ritenuti idonei dal consiglio di amministrazione, per attitudine e particolari requisiti di capacità a svolgere le attribuzioni della carriera direttiva, sono ammessi a partecipare al concorso per esame di merito distinto per la promozione alla qualifica di vice ispettore amministrativo.

A detti impiegati non può essere, in ogni caso, conferito più di un terzo dei posti per i quali è indetto il concorso.

La frazione di posto superiore alla metà si considera posto intero.

L'eventuale idoneità conseguita non è produttiva di alcun effetto ».

Vi è un emendamento sostitutivo dell'intero articolo, proposto dall'onorevole Cappugi, di cui do qui lettura:

« Sostituire l'intero articolo con il seguente:

« Gli impiegati che rivestono qualifica non inferiore a quella di primo ragioniere in possesso di uno dei diplomi di laurea indicati all'articolo 3, lettera A), punto 2°) i quali siano ritenuti idonei dal consiglio di amministra-

zione, per attitudine e particolari requisiti di capacità a svolgere le attribuzioni della carriera direttiva, sono ammessi a partecipare al concorso per esame di merito distinto per la promozione alla qualifica di viceispettore amministrativo.

Gli impiegati che rivestono qualifica non inferiore a quella di capo tecnico di 2ª classe, in possesso di uno dei diplomi indicati all'articolo 3, lettera B), punto 2°), lettere a) e b), i quali siano ritenuti idonei dal consiglio di amministrazione, per attitudine e particolari requisiti di capacità a svolgere le attribuzioni della carriera di concetto — ruolo del personale tecnico — sono ammessi a partecipare al concorso per esame di merito distinto per la promozione alla qualifica di perito.

Coloro che rivestono la qualifica di capo tecnico di 2ª classe, debbono aver compiuto in essa, alla data del decreto che indice il concorso, una anzianità di almeno tre anni.

Agli impiegati di cui ai commi precedenti, non può essere, in ogni caso, conferito più di un terzo dei posti per i quali è indetto il concorso.

La frazione di posto superiore alla metà si considera posto intero.

L'eventuale idoneità conseguita non è produttiva di alcun effetto .

CAPPUGI. Il primo comma dell'emendamento sostitutivo, in effetti, è identico al primo comma del testo governativo. Questo comma, agli impiegati che abbiano due condizioni — posseggano il titolo di studio previsto per la carriera, cioè la laurea, e siano ritenuti idonei dal consiglio di amministrazione — dà la possibilità di essere ammessi a partecipare al concorso per esame di merito distinto per la promozione alla qualifica di viceispettore amministrativo, ossia permette loro il passaggio, dalla carriera di concetto a quella direttiva e, contemporaneamente, il conseguimento della promozione al grado superiore.

Con il secondo comma del mio emendamento, io chiedo che questo criterio venga applicato anche a coloro che si trovano nella stessa situazione, per il passaggio dalla carriera esecutiva a quella di concetto. Credo sia questa una questione di equità.

GENNAI TONIETTI ERISIA, *Relatore*. Sono favorevole, perché, tanto il primo, che il secondo comma dell'emendamento dell'onorevole Cappugi, prevedono possibilità del tutto conformi alla lettera e allo spirito della legge delega, che, per l'ammissione alle varie carriere, richiede il possesso del prescritto titolo di studio e il superamento di un esame.

CAPPUGI. Il terzo comma del mio emendamento pone a carico degli appartenenti alla carriera esecutiva, che aspirino al passaggio alla carriera di concetto, una limitazione — l'anzianità di tre anni nel grado — che, invece, non sarebbe da richiedere a coloro che, dalla carriera di concetto, volessero passare a quella direttiva. Io non ho, però, nulla in contrario a sopprimere il comma.

CAIATI. Credo che il terzo comma dell'emendamento Cappugi debba rimanere. Soltanto, mi permetterei di richiamare l'attenzione dell'onorevole Presidente e della Commissione sull'opportunità, in sede di coordinamento, di fondere il secondo con il terzo comma. Basterebbe cioè dire: « ...gli impiegati che rivestono qualifica, ecc. purché... ».

CAPPUGI. Il quarto comma riguarda, non solo il secondo, ma anche il primo comma mentre il terzo comma si riferisce solo al secondo.

PRESIDENTE. Più che altro vi è una questione di forma. L'onorevole Caiati, che non è contrario alla sostanza, ritiene che il concetto non sia espresso in modo sufficientemente chiaro.

BOZZI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è favorevole a questo emendamento Cappugi, nel suo secondo e terzo comma, che pone in condizioni di parità gli appartenenti alle varie carriere.

PRESIDENTE. Allora possiamo mettere ai voti l'articolo 15 nel testo proposto dall'onorevole Cappugi, facendo in tal modo decadere il testo presentato dal Governo.

Pongo in votazione l'articolo 15 nel testo sostitutivo proposto dall'onorevole Cappugi, di cui ho dato poc'anzi lettura.

(È approvato).

Do lettura degli articoli 16, 17, 18, 19 e 20, che, non essendovi osservazioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione

ART. 16.

(*Valutazione dell'anzianità per gli avanzamenti di carriera*).

Ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione ai concorsi ed agli esami di cui agli articoli 8, 9 e 11 e agli scrutini di merito comparativo per la promozione alle qualifiche di capo tecnico aggiunto e di primo applicato, valgono le disposizioni sulla valutazione del servizio di prova, del servizio prestato in altre carriere

e dei benefici ai combattenti e categorie assimilate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956. n. 16.

(È approvato).

ART. 17.

(*Collocamento fuori ruolo*).

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha facoltà di collocare fuori ruolo, per le esigenze dei servizi dell'Azienda tabacchi italiani, personale dei propri ruoli nel numero massimo di cinque unità di cui non più di due con qualifica di ispettore generale.

Il collocamento fuori ruolo è disposto con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il ministro per il tesoro, su proposta del Consiglio di amministrazione.

L'impiegato collocato fuori ruolo non occupa posto nella qualifica del ruolo organico cui appartiene ma è scrutinato per la promozione alla qualifica superiore in base alle normali disposizioni sull'avanzamento in carriera. Ove promosso, l'impiegato rientra in organico andando ad occupare, secondo l'ordine della graduatoria dei promossi, un posto di ruolo. Se in corrispondenza della qualifica conseguita con la promozione sussiste la possibilità di collocamento fuori ruolo, potrà disporsi, con le modalità previste dal secondo comma, il collocamento in detta posizione anche nella nuova qualifica.

L'Azienda tabacchi italiani rimborserà all'Amministrazione dei monopoli di Stato l'importo lordo del trattamento economico del personale collocato fuori ruolo e verserà inoltre una somma pari al dieci per cento dell'importo degli stipendi e degli eventuali assegni pensionabili, a titolo di contributo per il futuro trattamento di quiescenza.

Nella qualifica iniziale dei ruoli cui appartengono gli impiegati collocati fuori ruolo, sono lasciati scoperti tanti posti quanti sono gli impiegati nell'indicata posizione.

Il regio decreto 21 luglio 1938, n. 1196, e le successive disposizioni modificative, sono abrogati

(È approvato).

ART. 18.

(*Ruoli aggiunti*).

I ruoli speciali transitori istituiti presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato col decreto del Presidente della Re-

pubblica 11 marzo 1953, n. 422, sono soppressi.

In corrispondenza dei ruoli organici di cui alle allegate tabelle *C, E, F, H, I, M* e *N*, sono istituiti i ruoli aggiunti di cui alla tabella *P* annessa alla presente legge.

(È approvato).

ART. 19.

(*Posti aggiunti ai ruoli ordinari*).

Le tabelle XIX e XX, allegato *B* annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, relative ai posti aggiunti, ai sensi dell'articolo 2 del decreto medesimo, ai ruoli ordinari dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per il personale proveniente dal soppresso Ministero dell'Africa italiana, sono sostituite dalla tabella *O* allegata alla presente legge.

(È approvato).

ART. 20.

(*Personale tecnico della carriera direttiva*).

I direttori centrali tecnici dirigono tutti i servizi che rientrano nella sfera di competenza delle singole Direzioni cui sono preposti.

Gli ispettori generali tecnici e i direttori di stabilimento di 1^a classe in servizio presso la Direzione generale coadiuvano i direttori centrali, o sono preposti ad uffici speciali, ovvero svolgono gli incarichi ad essi affidati dal direttore generale o dai direttori centrali.

Possono inoltre essere posti a capo di Direzioni compartimentali per le coltivazioni tabacchi, manifatture tabacchi, saline o stabilimenti.

Gli ispettori superiori tecnici ed i direttori di stabilimento di 2^a classe sono preposti ad uffici della Direzione generale, o posti a capo degli organi periferici di cui al comma precedente, di minore importanza o dei depositi di tabacchi greggi.

I vice direttori di stabilimento di 1^a e 2^a classe sono preposti agli uffici tecnici dei suddetti organi periferici, coadiuvano il direttore e lo sostituiscono in caso di temporanea assenza o impedimento.

I consiglieri tecnici coadiuvano il vice direttore e, in ordine di anzianità, lo sostituiscono in caso di temporanea assenza o impedimento.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 21

(*Personale amministrativo della carriera direttiva*).

I direttori centrali amministrativi dirigono tutti i servizi che rientrano nella sfera di competenza delle singole Direzioni cui sono preposti.

Gli ispettori generali amministrativi coadiuvano i direttori centrali, o sono preposti ad uffici speciali della Direzione generale, ovvero svolgono gli incarichi ad essi affidati dal direttore generale o dai direttori centrali.

Gli ispettori superiori amministrativi sono preposti ad uffici della Direzione generale, o ad Ispettorati compartimentali per i servizi commerciali. Eseguono verifiche ordinarie o speciali od inchieste presso gli organi periferici dell'Amministrazione e svolgono inoltre gli incarichi ad essi affidati.

Gli ispettori amministrativi, se non sono addetti agli uffici della Direzione generale, dirigono i servizi amministrativi e commerciali degli Ispettorati compartimentali.

I vice ispettori, i consiglieri e i vice consiglieri collaborano con gli ispettori nell'ambito dei servizi ai quali sono addetti.

All'articolo 21 gli onorevoli Assennato e Pieraccini hanno presentato il seguente emendamento:

« Sostituire l'intero articolo con il seguente

« I direttori centrali amministrativi dirigono tutti i servizi che rientrano nella sfera di competenza delle singole direzioni, cui sono preposti.

Gli ispettori generali amministrativi coadiuvano i direttori centrali, sono preposti ad uffici speciali della direzione generale, posti a capo di ispettorati compartimentali per i servizi commerciali di maggior importanza, ovvero svolgono incarichi ad essi affidati dal direttore generale o dai direttori centrali. Eseguono verifiche speciali o inchieste o ispezioni presso gli organi periferici.

Gli ispettori superiori amministrativi sono preposti ad uffici della direzione generale o posti a capo degli ispettorati compartimentali per i servizi commerciali. Eseguono verifiche ordinarie presso gli organi periferici dell'amministrazione e svolgono gli altri incarichi che posono loro essere affidati, in relazione alla qualifica rivestita.

Gli ispettori amministrativi, se non sono addetti agli uffici della direzione generale, coadiuvano l'ispettore superiore capo dell'ispetto-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1956

rato compartimentale per i servizi commerciali e lo sostituiscono in caso di temporanea assenza o impedimento.

I viceispettori, i consiglieri e i viceconsiglieri collaborano con gli ispettori nell'ambito dei servizi ai quali sono addetti ».

BOZZI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi pare che l'emendamento degli onorevoli Assennato e Pieraccini sia, in un certo senso, connesso con la proposta dell'onorevole Cappugi, di aumentare i posti dei direttori, ora chiamati centrali. Un problema, in altri termini, che si riconnette con la questione dei ruoli organici, per la quale la Commissione ha deciso di rinviare momentaneamente l'esame (articolo 2). Ritengo, pertanto, che anche questo punto dovrebbe essere discusso quando si discuterà il problema al quale esso è connesso.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni può rimanere stabilito di rinviare l'esame dell'articolo 21 a quando sarà esaminato e discusso l'articolo 2.

(Così rimane stabilito).

Do lettura degli articoli 22 e 23 che, non essendovi osservazioni e emendamenti, porro successivamente in votazione.

ART. 22.

(Personale amministrativo della carriera di concetto).

I revisori capi sono addetti alla Direzione generale e svolgono funzioni di verifica contabile.

I primi revisori ed i revisori sono posti a capo dei servizi amministrativi e di riscontro presso le Direzioni compartimentali per le coltivazioni dei tabacchi, le manifatture tabacchi, i depositi di tabacchi greggi, le saline e gli stabilimenti, ovvero sono posti a capo di depositi dei generi di monopolio.

I primi ragionieri sono preposti ai servizi di segreteria e di contabilità presso le manifatture tabacchi e le saline o coadiuvano, presso le Direzioni compartimentali per le coltivazioni dei tabacchi e gli stabilimenti, il funzionario che esercita le mansioni di cui al precedente comma, ovvero sono addetti, come secondi contabili, ai depositi dei generi di monopolio.

I ragionieri e i vice ragionieri sono destinati agli uffici di cui ai commi precedenti e provvedono al disimpegno dei compiti che ad essi vengono affidati.

(È approvato).

ART. 23.

(Personale tecnico della carriera di concetto).

I periti capi esercitano le mansioni e assolvono gli incarichi ad essi affidati dalla Direzione generale. In particolare coadiuvano gli ingegneri durante i lavori e le prove di collaudo delle opere murarie; possono essere incaricati di collaudi di impianti e macchine nei casi in cui non sia prescritto l'intervento dell'ingegnere, ovvero possono essere incaricati di classifiche e perizie di tabacchi e di coadiuvare i funzionari direttivi incaricati degli acquisti di tabacchi.

I periti principali di 1^a e di 2^a classe sono di regola posti a capo:

nei servizi delle coltivazioni, delle agenzie e dei gruppi di vigilanza;

nei servizi delle manifatture e delle saline, dei reparti di lavorazione e delle officine;

nei servizi dei depositi tabacchi greggi e negli stabilimenti per la lavorazione del sale, sono posti a capo dei servizi tecnici qualora non siano incaricati della dirigenza.

I periti ed i periti aggiunti di 1^a e di 2^a classe sono assegnati:

nei servizi delle coltivazioni, ai servizi di agenzia o di campagna come capi zona di vigilanza. Nei casi in cui non siano addetti a tali mansioni o ad altri incarichi specifici, sono assegnati ad uffici tecnici per coadiuvare il capo degli uffici stessi;

nei servizi delle manifatture, saline e stabilimenti per la lavorazione del sale, a reparti di lavorazione, come capi di laboratorio qualora non siano utilizzati per altre mansioni, inerenti al ruolo di appartenenza, che siano ad essi attribuite dalla direzione dell'opificio,

nei depositi tabacchi greggi e nei depositi generi di monopolio, ai servizi di ricevimento e spedizione dei generi

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 24.

(Personale tecnico della carriera esecutiva).

I capi tecnici principali ed i capi tecnici di 1^a classe, nei servizi delle coltivazioni coadiuvano, nel campo esecutivo, i capi gruppo, oppure sono addetti alle zone di vigilanza, o destinati ai servizi tecnici delle Direzioni compartimentali o delle agenzie. Nei servizi delle manifatture sono posti a capo dei magazzini oppure, nelle manifatture e saline, sono assegnati ai servizi tecnici per coadiuvare i funzionari preposti ai ser-

vizi stessi. Nei depositi, sono addetti ai servizi di magazzino.

I capi tecnici di 2^a classe, i capi tecnici aggiunti e gli applicati tecnici sono utilizzati per le mansioni di carattere tecnico esecutivo ad essi attribuite dalla direzione dell'opificio, stabilimento, deposito od ufficio cui sono assegnati e, nelle coltivazioni, sono destinati anche ai servizi di campagna.

All'articolo 24 gli onorevoli Pieraccini e Assennato hanno presentato il seguente emendamento:

« Aggiungere il seguente comma:

« Il personale tecnico della carriera esecutiva, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che svolga o abbia prevalentemente svolto le mansioni per esso fissate dal soppresso ordinamento dell'amministrazione dei monopoli di Stato, conserva le mansioni stesse, che continuerà ad assolvere, sempreché ritenuto idoneo, nell'ulteriore corso della carriera ».

PIERACCINI. L'emendamento da noi presentato potrebbe essere inserito nell'esame delle norme transitorie.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 24 nel testo ministeriale.

(È approvato).

Do lettura degli articoli 25, 26, 27, 28, 29 e 30 che, non essendovi osservazioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 25.

(Personale d'ordine della carriera esecutiva).

Il personale appartenente al ruolo d'ordine della carriera esecutiva, disimpegna mansioni di scritturazione, di contabilità e di archivio presso gli opifici, stabilimenti, depositi ed uffici.

(È approvato).

ART. 26.

(Personale ausiliario di vigilanza).

Gli agenti di custodia sono addetti ai servizi di custodia e vigilanza delle manifatture tabacchi, saline, stabilimenti e depositi e sono posti alla immediata dipendenza del direttore.

Gli agenti di controllo di 1^a e 2^a classe coadiuvano gli agenti di custodia e li sostituiscono in caso di assenza o impedimento.

L'agente di custodia può essere autorizzato a farsi coadiuvare, nella custodia e sorveglianza della porta, dalla moglie, che non sia dipendente dell'opificio, stabilimento o deposito, verso compenso da stabilirsi dalla Direzione generale.

(È approvato).

ART. 27.

(Facoltà dell'Amministrazione in materia di attribuzioni del personale).

Quando speciali esigenze di servizio lo richiedano, l'impiegato può essere temporaneamente destinato a mansioni di altra qualifica della stessa carriera oppure di altra carriera dello stesso ordine.

Agli uffici della Direzione generale è assegnato personale dei vari ruoli e carriere, in relazione alle esigenze di servizio.

(È approvato).

ART. 28.

(Rapporti gerarchici).

La gerarchia fra gli impiegati della stessa carriera è determinata dalla qualifica rivestita e, nella stessa qualifica, dall'anzianità.

Fra il personale appartenente a carriere diverse, la gerarchia è costituita dall'ordine delle carriere.

Fra il personale amministrativo e tecnico dello stesso ordine di carriera, la gerarchia è stabilita dalla funzione secondo l'ordinamento degli uffici e degli stabilimenti.

L'impiegato investito delle funzioni della qualifica superiore ha l'autorità, le facoltà ed i doveri inerenti a questa qualifica.

(È approvato).

ART. 29.

(Congedi).

Il congedo ordinario è accordato:

1°) ai funzionari delle carriere direttive che rivestono qualifica non inferiore a quella di ispettore superiore tecnico o direttore di stabilimento di 2^a classe od a quella di ispettore superiore amministrativo, siano essi in servizio presso la Direzione generale o siano posti a capo di organi periferici, dal direttore generale;

2°) al restante personale in servizio presso la Direzione generale, dai direttori centrali;

3°) ai funzionari che esercitano il riscontro amministrativo presso gli organi periferici, dalla Direzione generale su nulla

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1956

osta del capo dello stabilimento, opificio, ispettorato dal quale essi dipendono;

4°) al restante personale in servizio presso gli organi periferici, dalla Direzione dei singoli opifici ed uffici.

I congedi straordinari, nei casi e nei limiti previsti dalle disposizioni in vigore, sono accordati dal direttore generale.

(*E approvato*).

ART. 30.

(*Rapporti informativi e giudizio complessivo*).

Il rapporto informativo annuale è redatto:

a) per il personale in servizio presso la Direzione generale:

1°) per i funzionari delle carriere direttive che rivestono qualifica non inferiore a quella di ispettore superiore tecnico o direttore di stabilimento di 2ª classe ed a quella di ispettore superiore amministrativo, dal direttore generale. Il giudizio complessivo è espresso dal Consiglio di amministrazione;

2°) per il restante personale, dal funzionario preposto al rispettivo servizio od ufficio. Il giudizio complessivo è espresso dai direttori centrali;

b) per il personale in servizio presso gli organi periferici:

1°) per i capi degli stabilimenti, opifici, ispettorati, dal direttore centrale della rispettiva branca di servizio. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore generale;

2°) per il restante personale, dal capo dello stabilimento, opificio, ispettorato, dal quale il personale stesso dipende. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore centrale della rispettiva branca di servizio.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 31

(*Commissione di disciplina*).

La Commissione di disciplina è costituita di un direttore centrale che la presiede, di due funzionari delle carriere direttive che rivestono qualifica di ispettore generale e di due rappresentanti del personale scelti tra i dipendenti in attività di servizio fra terne proposte dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale del personale stesso.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva che riveste qualifica non inferiore a quella di ispettore amministrativo.

Per ogni componente la Commissione e per il segretario è nominato un supplente con qualifica non inferiore a quella del titolare.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i componenti.

Nessuno può far parte della Commissione per più di quattro anni consecutivi.

La nomina dei componenti la Commissione e del segretario è effettuata, all'inizio di ogni biennio, dal Ministro per le finanze.

All'articolo 31 gli onorevoli Pieraccini e Assennato hanno presentato il seguente emendamento.

« *Sostituire il primo comma con il seguente:*

« La commissione di disciplina è costituita di un direttore centrale, che la presiede, di tre funzionari delle carriere direttive, che rivestono qualifica di ispettore generale, e di tre rappresentanti del personale, eletti da tutti i dipendenti in attività di servizio ».

PIERACCINI. L'emendamento da noi presentato ha lo scopo di evitare che la nomina dei componenti la commissione di disciplina venga fatta sostanzialmente dall'alto. Il testo governativo non stabilisce chi debba scegliere questi rappresentanti, ma in pratica sarà il Ministro o il direttore generale dell'Azienda monopoli. Il principio democratico, che deve informare tutto il nostro ordinamento sociale, invece, suggerisce che i rappresentanti del personale siano eletti direttamente dal personale medesimo.

GENNAI TONIETTI ERISIA, *Relatore*. La differenza tra il testo ministeriale e quello proposto dagli onorevoli Pieraccini e Assennato consiste soltanto nel fatto che, secondo il testo ministeriale, i rappresentanti sindacali vengono scelti in una terna di nominativi che, però, sono, a loro volta, eletti dal personale. Quindi, anche nel testo governativo si ha il pieno rispetto del principio democratico della elezione. D'altra parte, il motivo della formazione della terna è da ricercare nell'opportunità che vengano evitate certe situazioni di disagio, come nel caso in cui, se si trattasse di una sola persona, questa persona eletta non fosse assolutamente accettabile da parte della direzione.

PIERACCINI. Non sarebbe meglio portare a tre i rappresentanti sindacali? Non credo che ciò creerebbe uno squilibrio nella commissione. Mi riferisco, poi, anche al fatto che esistono tre grandi organizzazioni sindacali nel nostro paese, per cui, almeno in linea di principio, si renderebbe possibile la nomina di un rappresentante per ogni organizzazione.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1956

GENNAI TONIETTI ERISIA, *Relatore*. La Commissione verrebbe allora ad essere composta di sei membri e non ci sarebbe più il numero dispari.

CASTELLI. Il principio della rappresentatività del personale in seno ai consigli di amministrazione è già accolto dalla nostra legislazione amministrativa, si tratta ora di estenderlo anche alle commissioni disciplinari. La formula proposta dal Governo e, cioè, la scelta di una terna di nominativi è assolutamente idonea, in quanto i tre nominativi, che entrano a far parte della terna, debbono essere tutti e tre scelti dalle organizzazioni sindacali e, quindi, ritenuti idonei ad esercitare la funzione cui sono chiamati. Pertanto, propongo di attenerci al testo ministeriale più confacente anche alla funzione dell'organo disciplinare.

BOZZI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi permetto di fare rilevare all'onorevole Pieraccini e ai colleghi, che sono intervenuti in questa materia, che qui siamo in tema di commissione di disciplina. Nella legislazione ordinaria le commissioni di disciplina non comprendono i rappresentanti sindacali. L'onorevole Pieraccini lo sa molto bene, anche perché egli prese parte alla discussione sulla legge delega e ricorderà che questo principio, quantunque posto, venne respinto. Noi ammettiamo, per l'Azienda dei monopoli, una deroga a quello che si deve considerare un principio generale. La commissione di disciplina deve essere costituita da pochi elementi: se si amplia eccessivamente si corre il rischio di creare un collegio che non può adempiere in pieno alla sua funzione. Penso, perciò, che debba essere mantenuto il testo proposto dal Governo.

DE MARTINO CARMINE. La tesi sostenuta dall'onorevole Pieraccini di portare a tre il numero dei rappresentanti sindacali perché tre sono le maggiori organizzazioni di categoria non mi sembra convincente. Può sempre avvenire un mutamento nel numero delle organizzazioni e nulla vieta che in un futuro, più o meno prossimo, ci siano addirittura dieci organizzazioni. Pertanto, mi dichiaro contrario all'emendamento Pieraccini e favorevole al testo governativo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il seguente ulteriore emendamento, modificativo dell'emendamento:

« *Sostituire le parole*: tre rappresentanti del personale, *con le parole*: tre rappresentanti del personale scelti... ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 31 nel testo ministeriale.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 32:

(*Esercizio del potere disciplinare*).

Al personale che presta servizio presso la Direzione generale, a qualsiasi carriera appartenga, avente qualifica non superiore a quella di ispettore generale tecnico o direttore di stabilimento di 1^a classe ovvero a quella di ispettore generale amministrativo, la punizione della censura è inflitta con determinazione del direttore generale su motivata proposta, a seconda dei casi, del direttore centrale o del capo ufficio.

Il direttore generale applica, altresì, la detta punizione su motivata proposta dei direttori centrali, ai capi degli stabilimenti opifici ed ispettorati. Al restante personale che presta servizio presso gli organi periferici dell'Amministrazione, la punizione di cui sopra è inflitta, su motivata proposta dei capi degli stabilimenti, opifici ed ispettorati dai quali il personale medesimo dipende, dai direttori centrali con propria determinazione.

La contestazione degli addebiti all'incoltato deve essere fatta dai funzionari tenuti, ai sensi dei commi precedenti, a formulare la proposta di punizione. Qualora i medesimi funzionari ritengano che a seguito delle difese prodotte, l'incoltato debba essere prosciolto dagli addebiti contestatigli, debbono avanzare motivata proposta di archiviazione della pratica.

Contro il provvedimento con cui viene inflitta la censura è ammesso, entro trenta giorni dalla data della notificazione del provvedimento medesimo, ricorso gerarchico al Ministro che provvede su di esso con decreto motivato sentita la Commissione di disciplina.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il seguito della discussione è rinviato a una prossima seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(*Segue la votazione*).

LEGISLATURAI — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1956

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Disposizioni relative alla tenuta di San Rossore (Pisa) e alla Villa Rosebery in Napoli » (2437):

Presenti e votanti	37
Maggioranza	19
Voti favorevoli	37
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alicata, Amendola Giorgio, Amendola Pietro, Angelino Paolo, Assennato, Belotti, Berloff, Berzanti, Bigi, Caiati, Carcaterra,

Castelli, Cavallaro Nicola, De Martino Carmine, Di Stefano Genova, Facchin, Faletra, Ferreri Pietro, Gennai Tonietti Erisia, Geremia, Ghislandi, Guggenberg, Li Causi, Longoni, Martinelli, Merizzi, Pieraccini, Raffaelli, Rosini, Salizzoni, Scoca, Selvaggi, Tosi, Turnaturi, Valsecchi, Vicentini, Walter.

La seduta termina alle 12,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI